

BGE 4 I 311

Bundesgericht (BGE), 1878-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_4_I_311

FR: ATF 4 I 311

IT: DTF 4 I 311

Volltext

3\0 B. Civilrechtspflege. trJ.)'(ge l)aben, biefte @inbufie nid)t auf ei n mal in if)rem tloh len Umfange, fon'Dern nut allmätig h1ä'(jren'D einer Ue6ergang§= j')erillbe tlJ.)n einigen Saf)ren enoad)fc. /I G;eftü~t auf biefie ~e= ftimmng h1urbe bann bem stanton ~afelftabt, h1efd)er nad) ben Unterfud)ungen beg ~unl)egratl)e§ allein eine @in6une er; ritt, un'D ~h1ar i(1)rHd) tlen 164,000 trr., burd) mttneßbe~ fd)luß tlem 18. IDläq 1875 eine @ntfd)äbigung tlon 300,000 trr. in 5 Sal)regraten tlon 120,000 trr., 80,000 trr., 50,000 trr., 30,000 trr. unb 20,000 trr. öugeffrod)en, h1äl)renb ber mun= begratf) ein für alle IDlal nur ben metrag \)on 164,000 trr., 3af)lbar in tlier Saf)re§raten tlon je 41,000 trr., f)atte au§fol" gen h1ollen. Snbeffen ergieH fld) bed) fOhlol)l au§ bem ~od~ laut beg ~d. 1 ber Uebergangsbefimmungen, a{ § aug bem gegen mafelftabt eingefd)lagenen mcrfaljrcn, ban bei @rlan ber neuen ~unbeßtlerfal)fung feine§h1eg§ beabfld)tigt h1ar, ben stan" tonen ein wirUide§ ~equi\alent für bie aufgc,obenen .Bölle unb \l5oftentid)äbigungen 3U geh1iit,ren; \)ielmel)r tlerljäft lid) bie 8'ad)e in Xf)at unb ~aljr)feit 10, ban bie ~uf1jebung tener @ntfd)iibigungen mel)r nur für ben m u nb einen tl)eihJeifen @r= fa~ für bie Ue6ernaf)me ber IDlifitiirfaften bUben, bellief)ungg" h1cife bie IDlittel ~ur ~eftreitung ber IDliitärauggaben tlerfd)af~ fen follte unD fo bie ~entraHfation beg ~euefene§ infohleit bei ber ~uff)ebung jener @ntid)iibigungen beftimmcnb h1ar, al§ man fanb, bau bie fe~tere in treige ~ber erftcm aud) fein materielle§ Unred)t entl)aHe. ~an aber Der munb befugt U)ar, bei ~enbemng ber merfaf, fung 'oie nad) ter fjij§)erigen merfaffung ben stantollen aulom, menben iif)rlid)en @ntfd)iid)igungen h1egfullen öU laffen, bebte= f)ungßh1elfe Die ~unDcßgeie§gebung bei ffie\)\iflon Der merfaffung nid)t an 'Die bteßfallflgen meftimmungen ber frü~ern merfaffung (~d. 24 unb 26) gebunten U)at, fann feinem begrünDeten .Bweifel unterliegen unb h1trD aud) tliigertfd)erfeit§ anertannt. @5e f)at benn uud) Die ~un'Deßtlerfamfung fd)en im Saf)re 1850 bei ~nafi ber G;enef)migung 'ocr tlem munbeßratf)c mit ben stantonen über bie .Bollubtretungen un'o b(1)etige @ntfd)iid)igung ubgefd)loffeneu ston\entionen in ber ffiatifikationßformel baß ffied)t ber G;efe§gebung uußbrüc'fftd) geroa9rt, unb 1ft ~u~ I v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59. 3B bem ein Jold)er morbef)aH aud) in ber @5önberungßtontention (§. 8 lit. d lemma 2), h1ie fd)on erh1äf;nt, fe1bft cn~f)al)ten. 9. Xro~bem 'ouf)cr möglid)erh1eie, ~ur .Bett U)entgft:n~, ber Stanton Zuöern, ungead)tet beg ~egfallß ber .Bollentfd)U)lgu~g, ~ufolge ber Uebernaf)me ber IDlilitiirfaftcu bur~ ben ~U~D md)t nur feinen merluft erlitten, fonDern fogar emen G;ch1mn gc= mad)t f)at, 10 fann bod) eine ffied)t§:pf{id)t begfelben aur @5d)ab= lo§f)uftung ber stfägctin nid)t U~g tlo;f)un'oen erud)!et U)e~be.n. :üb tlteUeid)teine moraHfd)e \l5f{td)t f,ltc1Ju beftefe, 1ft" f:btgld) ber @rh1ägung unb 'Dem ~rmeffen ber tantonafen mel)onen an~ l)eimöufteUen. l)emnad) f;at bu§ munbc§gertd)t e dannt: ;tlie stfage ift abgeh1iefen. 59. Sentenza del22 gittgno 1878, nella causa Polal'i e Gons. contro il Governo dei Cantone Ticino. A La riforma parziale 20 novembre 1875 della Costituzione 'Cantonale Ticinese, ratificata

dall'Assemblea federale con decreto 23 dicembre 1876, contiene, fra altre, le seguenti disposizioni : ..' . Art. 4. « Il potere esecutivo viene esercitato da un Consiglio di Stato, composto di cinque Membri, ecc. . Art. 14 b. « Entro otto giorni dalla ratifica federale, il Consiglio di Stato convocherà il Gran Consiglio, onde pro- /) ceda alla sanzione delle leggi necessarie all'esecuzione della presente Riforma, ed alla nomina del Consiglio di Stato e di tutti i funzionari di sua competenza. » B Con decreto 9 febbraio 1877 il Gran Consiglio, sulla proposta del Consiglio di Stato, si autorizza a stabilire il numero degli uffici ed impiegati in nome del Governo, 312 B, Civilrechtspflege. » e così come a passare alla rinnovazione di tutti gli ufficiali e » funzionari pubblici, la cui elezione e di sua competenza. » C In data del 4 susseguente luglio, il Dipartimento di Pubblica Istruzione, « in base al citato decreto legislativo ed in » esecuzione di risoluzione governativa di quello stesso » giorno, » avvisa : « Essere aperto il concorso fino al giorno » 15 agosto per la nomina di tutti i Professori dei Licei, dei Ginnasi Cantionali, delle Scuole maggiori maschili, ecc, » osservando: « che gli eletti riceveranno l'onorario prescritto » dalla legge 10 giugno 1864 a stregua degli anni di servizio, » e che, giusta la Legge stessa, la loro nomina sarà durata per quattro anni. » D Con alti 13, 14 agosto, i signori Polari, Bernardazzi e Calloni, « pure ritenendosi ancora occupanti titolarmente e legal- » mente le cattedre di filosofia e storia universale, di matematica e di storia naturale nel Liceo Cantonale, fino » al 1879, » dichiarano, « senza pregiudizio dei loro diritti, » che riservano appieno, » di prender parte al concorso come sopra pubblicato. E Addì 7 settembre, il Consiglio di Stato procede alle nomine dei Professori di tutte le Scuole superiori e secondarie del Cantone e proclama eletti, fra altri : alle cattedre di filosofia e storia universale, di matematica e di storia naturale nel Liceo di Lugano, rispettivamente i signori: Saeredote G.-B. GIANOLA, di Bissonne, Ingegnere • LUIGI VIGLEZIO, di Lugano, e GWV.-BATT. PACIFICI, di Cerreto (Italia). F Riputati ingiustamente aggravati, signori Polari, Bernardazzi e Calloni ricorrono il giorno IV. Civiilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59: 313 15 settembre al Tribunale federale, e domandano che piaccia loro dichiarare : « Essere fondata la loro istanza e dovere il Governo del » Cantone Ticino indennizzare i ricorrenti per averli innanzi » la scadenza del periodo licenziati senza ragione e motivo, » corrispondendo: » 1° Al signor Polari : » a) L'onorario che gli si dovrebbe pagare per i due anni di licenziamento che ancora mancano al compimento del » periodo quadriennale di carica, in ragione di Fr. 1700 al- » l'anno..... Fr. 3400- » b) Un indennizzo di..... » 8000- » per la illegale e repentina destituzione e per la » esenzione che, non essendovi altri istituti nel Cantone, » professanti il corso filosofico, presso cui concorrere, il » Ricorrente trovasi nella condizione di non poter » fare il suo personale, avendo anche perduto la sua clientela d'avvocato per effetto dell'accettazione della » carica di professore. » 2° Al signor Bernardazzi : » a) L'onorario come sopra, in ragione di fr. 1800 al- » l'anno..... Fr. 3600 - » b) Un indennizzo di. » 4000- » per l'illegale, immeritato e repentino licenziamento, » per il quale gli derivano gravi danni e che gli » inter- » rompe una carriera a cui dedica i migliori anni di » sua vita. » 3° Al signor Calloni : » a) L'onorario come sopra, in ragione di fr. 1700 al- l'anno » , . Fr. 3400- » b) Un indennizzo di : » 4000- » per l'immeritata, repentina ed illegale licenziamento, e » lo pone in condizione di non poter » fare il suo personale. stante la specialità dei suoi studi. » 314 B. Civilrechtspflege. G La risposta 3 novembre del Consiglio di Stato conchiude a chiedere: In linea principale, » che piaccia al Tribunale federale di dichiararsi in- » competente a giudicare del ricorso. » In linea subordinata, che voglia dichiarare il ricorso stesso infondato. » H Nei loro successivi

allegati di replica e duplice, così come nei dibattimenti orali, ambedue le Parti si riconfermano reciprocamente nelle già formulate conclusioni, aggiungendo gli attori « che siano respinte tutte le eccezioni avversarie, » e il reo-convenuto: « che vengano ridotte in ogni caso le somme » d'indennizzo in petizione reclamate. » Le ragioni sulle quali la parte attrice fonda le sue domande si riassumono per sommi capi nelle seguenti : « Dai combinati articoli 190, 200 e 202 della Legge seolastica ticinese dell'10 dicembre 1864 tuttora in vigore risulta in modo preciso ed assoluto : che una volta conferita ad un docente, questi - se non v'è espressa riserva in contrario - ha diritto di esercitarla per un periodo di anni quattro, e che il docente non può essere rimosso dalle sue funzioni durante il detto periodo se non per i motivi previsti ed esaurite le formalità indicate dalla Legge medesima. (\ Con l'arbitramento a queste prescrizioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato vacanti le cattedre delle quali si trovavano legittimamente investiti i ricorrenti, e ciò sebbene rimanessero ancora due anni a compiere il quadriennio dell'ultima nomina o conferma ricevuta, né fosse intervenuto alcun cambiamento negli ordini scolastici. Malgrado le istanze e riserve dei titolari, esso ha poi nominato altre persone in loro luogo. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59. 315 . » In mancanza di una tale situazione di cose, e sapendo i ricorrenti non aver demeritato dalla fiducia dei pubblici e delle autorità superiori, fanno appello al Tribunale federale in base agli articoli 59 leU. a e 27 N° 4 della Legge organica giudiziaria federale del 27 giugno 1874. » L'art. 5. le t. a. non distingue fra i diritti generali e costituzionali e quelli garantiti ad una data classe dei medesimi, per cui si deve ritenere che il Tribunale federale possa e debba giudicare su tutte le contestazioni nelle quali si avverte la violazione di un diritto previsto dalla Costituzione. Ora, l'operato del Governo offende precisamente un diritto costituzionale, l'art. 41 dello Statuto ticinese, che dispone: « Le leggi, i decreti, i regolamenti stanno in vigore » finché non vengono espressamente da leggi posteriori non. E infatti, l'efficacia della Legge scolastica, che fissa la durata massima dei docenti a 4 anni, essendo garantita da questo articolo della Costituzione, il licenziamento dei ricorrenti anziché la scadenza dei quattro anni, ossia in urto coi prescritti della legge stessa, costituisce evidentemente una violazione di un diritto costituzionale. Ne vale a giustificare il Consiglio di Stato la circostanza di un mutamento nell'indirizzo politico costituzionale, o che esso ne abbia avuto poteri da un decreto del Gran Consiglio; che la riforma costituzionale del 20 novembre 1875 non ha punto variato l'organamento scolastico dello Stato, il suo art. 14 limita la rinnovazione dei funzionari dello Stato a quelli la cui nomina era riconosciuta di competenza del potere legislativo, e il medesimo decreto del 9 febbraio non è venuto a modificare alcuna Legge in vigore, né poteva avere l'intendimento di autorizzare il Governo a violare i legami ed impegni che l'autorità legislativa non abrogava né dissolveva, senza involvere un atto costituzionale una flagrante violazione del suscitato art. 41 della Costituzione. » S'invoca eziandio l'art. 27, N° 4, perché si tratta di una causa di diritto civile. E valga il vero : Come diritto privato le funzioni dei professori sono piuttosto una locazione d'opera che un esercizio di giurisdizione o di autorità ; motivo per cui si devono osservare a tale proposito le disposizioni degli art. 316 B. Civilrechtspflege. art. 872 e relativi del Codice civile ticinese combinati con le già mentovate disposizioni della Legge scolastica. Un cittadino il quale, eletto ad una data carica in base a vigente legge e regolato e onorato, né venga allontanato in urto alle condizioni che la legge stessa e il concorso fissavano per la nomina e senza alcun demerito da parte sua, soffre un danno materiale e morale che da legittimamente luogo ad una pretesa d'indennizzo, la quale è - per sua natura - affatto civile. L'indennizzo

poi dovrà corrispondere, in concreto, agli stipendi sottratti per il tempo che rim, Bernardazzi e Calloni hanno anzi dichiarato nelle relative istanze, «(che si ritenevano ancora occupanti titolarmente e regolarmente le loro cattedre e intendevano di riservare appieno i loro diritti. Ritenuto che una tale dichiarazione denotava manifestamente la ferma intenzione di contestare al concorso, e quindi al Decreto legislativo da cui scaturiva, il preteso carattere costituzionale e qualsiasi legittimità efficace. . Atteso che d'altronde gli Attori non avevano alcun obbligo di ricorrere contro quel Decreto, perché non pronunciavasi in merito alla loro rimozione, ma si dava soltanto facoltà al Consiglio di Stato di licenziare a suo arbitrio impiegati e funzionari. Considerando che essi non potevano prevedere - fin dall'epoca della sua promulgazione - che sarebbero stati rimossi. Atteso di conseguenza che anche la decisione di preclusione e da ritenersi come destituita di ogni fondamento di ragione. Sul merito. Premesso che nell'impiego od ufficio conferito mediante la nomina seguita dietro pubblicazione di concorso e IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 59. 321 inserzione al medesimo i signori Polari, Bernardazzi e Calloni ravvisano gli elementi di un contratto bilaterale stipulato fra essi e lo Stato. Premesso che, all'incontro, il Governo del Cantone Ticino non ammette fra lo Stato e i suoi impiegati o funzionari nessun rapporto di diritto civile e quindi nessun contratto obbligatorio: ~d. one~ cioè a generare azioni, diritti ed obblighi esercitabili in via processuale presso il giudice del foro civile ma sostiene in quella vece essere il rapporto in querela di natura meramente amministrativa e soggetto pertanto al dominio del diritto pubblico, o verosimilmente all'ordine delle attribuzioni politico-amministrative dello Stato. Premesso che la questione a sapere : se spetti ai ricorrenti un diritto privato in precedenza e virtù della nomina in loro fatta a due cattedre di professori, dipende precisamente dalla soluzione del quesito che discutono le Parti, se cioè nel Cantone Ticino il rapporto giuridico esistente fra lo Stato e i suoi funzionari od impiegati sia eppure o meno di produrre effetti di natura civile. ' Premesso a quest'uopo che i relativi ordinamenti diversi - finché tuttora essenzialmente da Stato a Stato, a seconda del carattere più o meno stabile che assumono in ciascuno di essi le pubbliche funzioni . Ritenuto, eib non di meno, che nei paesi dove la durata dei pubblici impieghi e - come nel Ticino - determinata dalla Legge nei singoli casi, il principio prevalente, e più conforme all'indole dei pubblici impieghi, e quello che conferisce ai medesimi, in quanto riguarda gli stipendi inerenti alla loro durata, un carattere civile. Considerando che quelli tra i Cantoni della Confederazione Svizzera, i quali seguono in merito all'ordinamento degli uffici il sistema in vigore nel Ticino, che fissa agli uffici stessi una certa durata, hanno per lo più sanzionato espressamente la competenza del foro civile a giudicare sulle pretese di risarcimento degli impiegati rimossi dall'esercizio delle loro funzioni innanzi la scadenza del periodo stabilito. Considerando che, sebbene nella pluralità dei rapporti amministrativi - 322 B. Civilrechtspflege. nenti al diritto amministrativo e civile il Cantone Ticino abbia adottato l'esempio e i precedenti della vicina Italia e della Francia, la stessa cosa non può dirsi relativamente alla sistemazione dei pubblici impieghi, non conoscendo la legislazione ticinese né l'istituto degli impieghi a vita (con le relative pensioni nei casi di cessazione dall'ufficio per motivi non imputabili al funzionario), né quello degli impieghi a tempo indeterminato e quindi sempre revocabili. Considerando che nel suo più moderno ed esteso sviluppo anche la dottrina accede al sistema che ammette fra l'amministrazione e la persona che viene eletta a un dato ufficio, sia poi pubblico, sia privato, la stipulazione - in via di libero consenso - di una vera convenzione, dalla quale scaturisca poscia, e per una parte e per l'altra dei contraenti, in quanto concerni la durata dell'impiego e

il relativo onorario, quella somma di diritti e di obblighi che le condizioni del concorso per la nomina stessa avevano in precedenza stabilito. Ritenuto che, bastando alla soluzione del quesito sottoposto al giudizio della Corte il criterio e la norma direttiva di un contratto bilaterale, non occorre investigare più oltre quale sia la forma giuridica particolare di quella Convenzione, ovverossia dei rapporti di diritto civile che ingenera fra lo Stato e il funzionario la nomina ad un pubblico ufficio. Ritenuto, del resto, che il Codice Civile del Cantone Ticino chiama Contratto: « ogni convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare od a non fare qualche cosa » (art. 518), e non esclude per conseguenza la possibilità e giuridica validità di un contratto come quello sopra descritto. Ritenuto che, quando poi si volesse specializzare, si potrebbero sempre applicare - per analogia e a termini dell'art. 5 del medesimo codice - le disposizioni che regolano in esso la locazione delle opere e che - seguendo in questo l'esempio del Codice civile austriaco - non escludono punto le così dette « opere liberali, » quindi neppure l'insegnamento. Visto, a questo riguardo, che la stessa Edizione ufficiale IV. *Civilstreitigkeit* n. II zwischen Kantonen u. Privaten etc, N° 59. 323 di detto Codice ticinese, in una Nota all'art. 872, che tratta della locazione delle opere, fa speciale allusione alle varie leggi e discipline sui pubblici (« Unzionari ed impiegati. » Ritenuto che, quantunque la destituzione o rimozione di un pubblico impiegato rientri nei limiti dei poteri che appartengono all'ordine amministrativo, in concreto si tratta però di una domanda d'indennizzo per titolo di « rimozione non prevista dalla Legge, » e in guisa che la cognizione della medesima, concernendo la parte civile dei rapporti fra lo Stato e l'impiegato, rientra incontestabilmente negli attributi dell'autorità giudiziaria. Ritenuto che alla categoria delle vertenze in materia scolastica « alle quali si allude l'art. 214 della Legge 10 dicembre 1864, appartengono solo quelle che rivestono un carattere essenzialmente disciplinare ed amministrativo. Premesso che l'articolo in discorso non dice verbo circa le questioni che potessero insorgere fra l'Amministrazione e i docenti in merito allo stipendio e alla durata in funzioni di questi. Ritenuto che tali controversie, avendo per obbiettivo degli obblighi assunti in via di libero consenso, spettano per loro natura, e in quanto non s'oppongano disposizioni espresse, al giudizio dei Tribunali. Considerando che il carattere particolare di cui è rivestito il diritto del docente allo stipendio sembra particolarmente riconosciuto nella legge ticinese del 6 giugno 1864 sull'onorario dei docenti delle scuole secondarie e superiori, e precisamente la dov'è detto (art. 4): « la Legge non pregiudica i docenti che attualmente percepiscono uno stipendio maggiore. » Ritenuto che, se l'art. 214 avesse realmente il senso e la portata generale che vorrebbe attribuirgli la parte convenuta, ne verrebbe: in primo luogo, che l'Amministrazione sarebbe insieme giudice e parte, e, secondariamente, che il docente non avrebbe più verun mezzo legale per conseguire neppure l'onorario dei servizi già prestati. Visto che all'infuori di questo art. 214 la Legge scolastica 324. B. *Civilrechtspflege*. Ticinese non contiene alcun dispositivo che regoli in materia la competenza di foro. Ritenuto non potersi fare appello alla prassi giurisprudenziale non esistendo in atti nessun positivo giudizio pronunciato in casi analoghi da tribunali ticinesi. Ritenuto, in base a tutte queste considerazioni, - in difetto di espresse disposizioni e decisioni in contrario, e in presenza dei risultati ottenuti dalla comune Dottrina sposta a quella che somministra la Legislazione comparata, - che il quesito dianzi posto e che consiste a sapere: « se nel cantone Ticino » il rapporto giuridico esistente fra lo Stato e i suoi funzionari sia capace di produrre effetti di natura civile, si va risolto in senso affermativo. Visto che la nomina dei signori Professori Polari, Ferraruzzi e Calloni alle cattedre di filosofia e storia universale, matematica e storia naturale nel Liceo

Cantonale di Lugano avvenne in seguito a pubblico concorso e in base a dispositivi di Legge, nei quali erano tassativamente indicate le condizioni della nomina stessa, massime in punto a) durata e a) onorario. Visto che l'art. 190 della Legge scolastica tieinese dispone: « Il professore o maestro regolarmente nominato sta in carica quattro anni, e può sempre venir confermato. Atteso che né in questa, né in nessun'altra disposizione di detta Legge non è fatta alcuna esplicita generale riserva circa l'eventualità di una modificazione nella durata in carica del docente, nello stipendio, ecc. Ritenuto che una tale riserva non può venire semplicemente supposta o sottintesa, ma dev'essere, di regola, esplicitamente stipulata od enunciata (come si avverte, per esempio, all'art. 4 della legge 5 agosto 1873 sull'onorario dei funzionari federali), o risultare almeno chiaramente dall'insieme delle circostanze. Visto che la stessa Legge scolastica ha invece tassativamente riservato (art. 202) al Consiglio di Stato il diritto, « di sospendere e relocator con decreto motivato tanto i maestri delle scuole minori, quanto i professori delle scuole secondarie e inferiori che avessero demeritato. » IV. *Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten* n.° 59. 325 Visto che un altro articolo di detta Legge prescrive parimenti (art. 100) che « la nomina del professore (di una scuola maggiore maschile), si riterrà cessare il suo effetto » con la fine dell'anno scolastico, quando la scuola, non riunisca un numero di almeno 10 allievi. » A) uso quindi che l'art. dove la Legge ha voluto fare una eccezione o sanare una riserva, essa ha fatto in termini espressi, e che questo non essendo il caso per l'art. 190, conviene inferire che l'articolo stesso debba sortire in ogni caso finché non sia tolto di vigore, il suo pieno, assoluto ed incondizionato effetto, e cioè la durata dei quattro anni e il diritto del docente a) medesima non siano passibili - senza eccezione - di restrizione veruna, tranne nei casi dalla Legge espressamente stabiliti. Visto il decreto 20 novembre 1875 di Riforma parziale della Costituzione del Cantone Tieino. Atteso che il medesimo non contempla (art. 4 e 14) che la rinnovazione del Consiglio di Stato (che esso riduce da 7 a 5 membri) e quella dei funzionari di competenza del Gran Consiglio, senza alludere per nulla ai funzionari di competenza del Consiglio di Stato. Esaminato il Decreto 9 febbraio 1877 del Gran Consiglio Tieinese. Ritenuto che, anche prescindendo dalla questione se fosse nei poteri del Gran Consiglio di dichiarare fuor di vigore la Legge scolastica senza mettere lo Stato nell'obbligo d'indennizzare i funzionari nominati in base della medesima, per i danni materiali che tale misura avesse potuto arrecar loro, sta in fatto che quella Risoluzione (del 9 febbraio) non ha derogato in termini espressi a nessuna delle leggi precedentemente vigenti nel Cantone Tieino, né sostituito alle stesse verun surrogato. Visto che anzi nel nuovo concorso pubblicato dal Consiglio di Stato in base a tale risoluzione legislativa e detto precisamente che « la durata in carica degli eletti sarà quella di 4 anni prevista dalla legge 10 dicembre 1864. » Ritenuto che la risoluzione stessa non riveste, d'altronde, il carattere di una disposizione o norma generale che comandi, 326 B. *Civilrechtspflege*. permette o proibisce e che essa è l'ordine legislativo, ma contiene una semplice misura amministrativa, la quale - pur lasciando intatte le preesistenti Leggi - avrebbe solo per effetto di sospendere gli effetti in un caso particolare. Atteso dunque che l'invocato Decreto del 9 febbraio non vale a distruggere, né ad infirmare il diritto dei docenti alla intera durata che la legge scolastica garantisce alle loro funzioni. Atteso che questo diritto, se non può impedire che il Governo approfitti del suo sovrano potere, per licenziare a beneplacito i funzionari che non godono, per la sua parte, di immunità, ma per la giuridica efficacia di obbligo al risarcimento. di quei danni che la sua lesione avesse per avventura occasionato. Atteso che una tale efficacia ha le sue radici in quei rapporti di

giure privato ehe ereano fra lo Stato e il funzionario la libera offerla e l' accettazione volo'ltaria dell'impiego. Visto ehe i signori Polari, Bernardazzi e Calloni, essendo stati confermati, rispettivamente, nominati alle funzioni di professori nell'agosto dei 1875, avrebbero avuto il diritto di restarvi, vale a dire di percepire il relativo onorario, fino all'agosto del 1879. Visto, d'altra parte, ehe il Consiglio di Stato non ha potuto e neppure asserito ehe la ordinata rimozione avesse per motivo e giustificazione alcun demerito da parte loro. Considerando ehe, se anche gli Attori fossero venuti meno al loro dovere, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto far uso, in via disciplinare e nelle debite forme, della facoltà della sospensione o destituzione motivata, di cui parla il già mentovato art. 10 della Legge in querela, e ehe non avendo fatto, se ne deve inferire ehe non ne fosse; il caso. Considerando ehe, per tutte le susposte ragioni, la domanda degli attori, « ehe venga obbligato il Cantone Ticino » a corrispondere loro un indennizzo per averli innanzi la scadenza del periodo licenziati senza ragione e motivo, » è giusta e fondata. IV. *Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 59. 327* Sul quantitativo dell'indennizzo da corrispondere. Esaminate le conclusioni degli Attori. Vista la Legge 6 giugno 1864 sull'onorario dei docenti delle scuole superiori del Cantone Ticino. Ritenuto doversi aggiudicare a una parte lesa una somma ehe rappresenti un congruo indennizzo per il danno ehe la stessa ha realmente patito. Atteso ehe i signori Polari, Bernardazzi e Calloni non hanno provato di aver sofferto a causa della rimozione altro pregiudizio fuor quello della perdita dell'onorario ehe avrebbero percepito se non fossero stati innanzi tempo licenziati. Considerando ehe nei motivi dell'avvenuta sostituzione, nella forma eon cui venne effettuata non appaiono alcun ehe di pregiudicevole alla buona fama degli istanti, ne sono tali da indurre in suspizione, ehe la rimozione abbia avuto per avvenlura la sua origine e il suo movente nei demeriti dei rimossi. Considerando infatti ehe dal Messaggio governativo, dal Rapporto della maggioranza commissionale e dall'insieme della discussione del Gran Consiglio, ehe precedettero la lante volte menzionata Risoluzione legislativa del 9 febbraio 1877, si rileva a chiare note ehe l' autorizzazione domandata dal Consiglio di Stato non aveva altro scopo ehe quello di dare un nuovo indirizzo alla pubblica Amministrazione (in seguito alle elezioni generali del preecedente 21 gennaio) «(e la necessità politica di far sì ehe il Governo fosse coadiuvato nell'opera sua da persone di sua) confidenza ed eui lavoro potesse rispondere a tenore) de' suoi attributi e doveri costituzionali. » Considerando parimenti ehe la rorma della taeta rimozione, mediante pubblicazione di un nullo eoneorso, adoperata dal Consiglio di Stato in riguardo ai docenti di tutte le scuole secondarie e superiori del Cantone, è troppo generica, perche i ricorrenti se ne possano ritenere personalmente offesi ed ingiuriati. Considerando non esservi quindi luogo ad accordare agli attori qualsiasi compenso per titolo di danno al credito od all'onore e ehe il massimo dell'indennizzo sul quale possono far valere il loro diritto giuridico assegnamento, sarebbe in ogni caso l'equivalente del loro stipendio, o integrazioni, dei due anni, ehe restavano tuttavia a compiere il quadriennio di loro nomina, Considerando però ehe il danno effettivo da cui furono colpiti i signori Professori Polari, Bernardazzi, e Calloni, si ha al tempo durante il quale fu loro supponibilmente impossibile di procurarsi altro impiego, corrisponde, e a quello da essi coperto in precedenza e alla loro perdita di percepire il relativo onorario. Considerando ehe, in mancanza di dati precisi, si può accertare in modo preciso la durata di quel tempo, spetta al Tribunale medesimo di fissarla « de bono et equo, » OSSIA secondo il suo prudente arbitrio, . Vista la Legge in proposito la peculiare natura delle funzioni ehe rivestivano gli Attori, combinata con la circostanza della lingua e

con quella del repentino licenziamento, Il Tribunale federale ha giudicato e giudica : 10 Lo Stato del Cantone Ticino paghera a ciascuno dei Sigi Professori : Avv. GAETANO POLARI, di Vieo-Moreote, Ing. CLODOMIRO BERNARDAZZI, di Pambio, e SILVIO CALLONI, di Pazzallo, a titolo d'indennizzo per la loro rimozione dalle cattedre di filosofia e storia universale, matematica, e storia naturale nel Liceo Cantonale di Lugano innanzi la scadenza del periodo quadriennale di loro nomina un anno di onorario, ovverosia: Al sig. Polari una somma di fr. mille settecento (fr. 1700) » Bernardazzi) » mille ottocento (») 1800) » Calloni » mille settecento (h 1700) HO So no respinte le ulteriori pretese della parte aUrie. Lausanne. _ Imp. Geor{J8S Brldel. A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARIETS DE DROFT PUBLTc Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 60. Utt-eU bom 28. Ge-t. 1878 in Gan,en m:bant. A. ~Utn, mefn,ru& bom 9. ~e3em'6et 1877 betfügte Me mOt< munbfn,afHs'6el}ötbe be~ stteife~ IDlalienfelb bau ~{efuttentin in bie stotrefktion~anfart areafta berfeljt 11lerbe: 11leif bteferlie ar'6eit~< rn,eu fei unb allen m:n.orbnungen be~ strei~amte~ f0111.o~r ar~ aun, ber m.otmunbfn,aft~'6el}ötbe fin, 11liberfelje. I @egen biefen mern,rut ergriff bie m:. IDl. m:banf ben arenttg a~ ben ~leine~ arat~ be~ stanton~ @tau'6ünben. m:llein biefe me~ I}.otbe 11lte~ bte metn,11letbe ab, 11leil gegen f.orn,e mern,rüffe ber m.otmunbf~aft tein 'weitetbug ftattfinbe, übdgen~ nan, @rgebnit ber m:ften bte angefon,tene Gn,ruuna~menin,t unmotibitt erfn,eine. B. ~ierü'6er befn,11lerfe rin, nun m:Dbofat ~amenifn" 9lamen~ber m:. IDl. m:banf beim munbe~gerin,te, inbem er borbran,te : ~ie m:rt. 4 nnb 5 ber munbe~\,)erfassung ftellen alle Gn,ttlei~er bor bem @ere~e gletn, unb garantiten bie ffrei~eit, Die aren,te beg moUe~ unb bie betfaffung~mlit3igen aren,te Der miitger zc. @hi betfaffung~. IV

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.